



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: sicilia.lnd.it

e-mail: crlnd.sicilia01@F.I.G.C..it

Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale n171 TFT 14 del 26 novembre 2019

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che, ai sensi dell'art. 142 comma 3 C.G.S., anche per la corrente stagione sportiva 2019/2020 troverà applicazione l'art. 38 n.7 vecchio C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del nuovo C.G.S., possono essere comunicati oltre che a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) anche a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può anche essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

Riunione del giorno 26 novembre 2019.

Sono presenti il sostituto Procuratore Federale Avv. Giulia Saitta ed il rappresentante dell'AIA AB Giuseppe La Cara.

DEFERIMENTI

Procedimento n. 31/B

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta
Componente Avv. Francesco Giarrusso
Componente Avv. Davide Giovanni Pintus - relatore
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
SIG. PATANÈ GABRIELE LIBERA, legale rappresentante della A.S.D. La Garitta Acireale C5;
A.S.D. LA GARITTA ACIREALE C5.

La Procura Federale, con nota 4770/21 pfi 19-20/MS/CS/jg del 17 ottobre 2019, ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale il Sig. Patanè Gabriele Libera, legale rappresentante della A.S.D. La Garitta Acireale C5, per avere pubblicato sul social network Facebook un comunicato in relazione alla gara La Garitta Acireale C5 – Siac Calcio del 30/03/2019, diretta dall'Arbitro Sig. Giovanni Alibrio, contenente frasi offensive, nonché lesive della reputazione, della competenza e della capacità professionale del direttore di gara;

la società A.S.D. La Garitta Acireale C5, a titolo di responsabilità diretta, ex art. 6, comma 1, del C.G.S., in relazione alle condotte imputate al suo legale rappresentante.

Il deferimento trae origine dalla decisione del Giudice Sportivo del C.R. Sicilia della F.I.G.C. – L.N.D., pubblicata sul C.U. n. 386 del 03/04/2019. La Procura Federale ha istruito il procedimento mediante raccolta degli atti inerenti alla vicenda in questione, documentando la veridicità dei fatti oggetto della segnalazione.

All'udienza dibattimentale del 26 novembre 2019, nessuno è comparso innanzi al Tribunale per le parti deferite nonostante rituale convocazione.

Il rappresentante della Procura Federale ha precisato le sue conclusioni, insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo applicarsi le seguenti sanzioni:

mesi nove di inibizione a carico di Patanè Gabriella Libera;

ammenda di € 900,00 a carico della società A.S.D. La Garitta Acireale C5.

Ciò premesso ed esaminati gli atti, il Tribunale Federale Territoriale rileva che il comunicato pubblicato sul social network Facebook appare oggettivamente offensivo, nonché lesivo della reputazione, della competenza e della capacità professionale del direttore di gara (tra le molte censurabili affermazioni, risaltano certamente: *“quest'uomo è venuto a fare il protagonista contro di noi”*; *“questo signore (scritto minuscolo volutamente) corrotto non si ferma davanti a nulla”*; *“forse i suoi fallimenti nella vita personale [ha] deciso di sfogarli contro una società che milita da anni in campionati nazionali”* etc.).

Alla luce di quanto sopra, il Collegio ritiene che i fatti contestati dalla Procura Federale siano pienamente fondati e documentati, considerato che questo Tribunale ha già avuto modo di chiarire (con pronuncia resa nel procedimento n. 25/B, pubblicata sul C.U. 179 del 21/11/2018, confermata in grado d'appello, come da dispositivo della Corte Federale

d'Appello, III sezione, pubblicato sul C.U. 73 del 06/02/2019) che ogni esternazione veicolata tramite social network, ivi incluse le relative applicazioni di messaggistica istantanea, può dar luogo a responsabilità disciplinare, in ragione della normale divulgazione a terze persone (vedasi il vigente art. 23, comma 2, C.G.S.).

In base alla suddetta ricostruzione, ritiene il Tribunale che la responsabilità della società A.S.D. La Garitta Acireale C5 risulti provata oltre ogni ragionevole dubbio, alla luce dell'art. 6, comma 1, C.G.S.

Ne segue che la società A.S.D. La Garitta Acireale C5 deve essere dichiarata responsabile di quanto ascrittore, considerato che l'accertata condotta appare integralmente sussumibile nella fattispecie sanzionata dal C.G.S. (si confronti Trib. Fed. Naz. - Sez. Disc., procedimento a carico della soc. ASD Futsal Bisceglie 1990 – C.U. 39 dell'08/02/2018, S.S. 2017/2018).

Per ciò che attiene alla sanzione, rileva la circostanza che il messaggio offensivo e lesivo della reputazione sia stato pubblicato in bacheca, nonché la compresenza delle circostanze di cui all'art. 23, comma 4, lettere a), b) e c), C.G.S., il che giustifica l'irrogazione della sanzione per come quantificata in dispositivo.

Tutto ciò premesso, rilevato che non sono pervenute note difensive, ritenuto che le condotte degli incolpati sono ascrivibili alla violazione delle norme sopra evidenziate e non ricorre la circostanza attenuante di cui all'art. 23, comma 6, C.G.S.

P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale, visti gli artt. 5, 6 e 23 C.G.S. dispone applicarsi le seguenti sanzioni:

a carico del Sig. Patané Gabriele Libera, l'inibizione mesi nove;

a carico della società A.S.D. La Garitta Acireale C5, l'ammenda di € 500,00.

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alla parte deferita, e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 51, comma 4, e 53, comma 5, C.G.S.

Il relatore

Avv. Davide Giovanni Pintus

Il Presidente

Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 32/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta

Componente Avv. Francesco Giarrusso

Componente Avv. Davide Giovanni Pintus - relatore

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

SIG. VELARDO SALVATORE (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della S.S.D. 1937 Milazzo);

S.S.D. 1937 MILAZZO.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone il differimento al 17/12/2019, ore 15,30, dell'esame del deferimento sopra indicato.

Il Presidente

Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 33/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta
Componente Avv. Francesco Girusso
Componente Avv. Davide Giovanni Pintus - relatore
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
 A.S.D. SAN PIO X 1973;
 SIG. URSINO VITTORIO EMANUELE SALVATORE (all'epoca dei fatti legale rappr.te della società).

La Procura Federale, con nota 4991/70 pfi 19-20/MS/CS/cf del 21 ottobre 2019, ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale il Sig. Ursino Vittorio Emanuele Salvatore, all'epoca dei fatti legale rappresentante della A.S.D. San Pio X 1973, per non avere provveduto al tesseramento del calciatore Favitta Lorenzo nella stagione 2017/2018, pur avendo lo stesso partecipato a gare ufficiali, nonché del calciatore Favitta Alessio nella stagione 2018/2019, pur avendo lo stesso partecipato a gare ufficiali sino al febbraio 2019. Viene altresì deferita la società A.S.D. San Pio X 1973, a titolo di responsabilità diretta, ex art. 6, comma 1, C.G.S., in relazione all'operato del suo legale rappresentante. All'udienza dibattimentale del 26 novembre 2019 il rappresentante della Procura Federale, preliminarmente, deposita istanza di patteggiamento del sig. Ursino Vittorio Emanuele Salvatore, sia in proprio che n.q. di legale rappresentante della A.S.D. San Pio X 1973, con cui chiede l'applicazione della sanzione di mesi due di inibizione ed € 500,00 di ammenda a carico della società. La procura Federale ha prestato il consenso al suddetto accordo.

Il Tribunale Federale Territoriale, preso atto di quanto sopra, ritenuto che la quantificazione della sanzioni a carico del tesserato e della società appare congrua decide la controversia in conformità, come da dispositivo.[]

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, visti gli artt. 4, 6 e 32 C.G.S., dispone applicarsi le seguenti sanzioni:

a carico del Sig. Ursino Vittorio Emanuele Salvatore mesi due di inibizione;
 a carico della A.S.D. San Pio X 1973 ammenda di € 500,00.

Avverte che la pena pecuniaria dovrà essere versata entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione della presente decisione. In difetto si procederà alla revoca dell'accordo, con riapertura del procedimento.

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alla parte deferita, e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 51, comma 4, e 53, comma 5, C.G.S. vigente.

Il relatore
 Avv. Davide Giovanni Pintus

Il Presidente
 Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 527/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta
Componente Avv. Francesco Giarrusso
Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. Aci Bonaccorsi;

sig. Giannone Piero (Presidente all'epoca dei fatti della A.S.D. Aci Bonaccorsi);
sigg. Aiello Marco, Bongiovanni Bugi Rosario, Buccheri Gianluca Maria, Calì Giuseppe Marco, Cascio Dario, Di Blasi Damiano Alfio, D'urso Cristiano e Gerbino Riccardo, calciatori già tesserati per la società' deferita.

Campionato Prima Categoria stagione sportiva 2017/2018.

Violazioni: Art.1 bis comma 1 previgente C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 6 N.O.I.F. e art. 6, comma 1 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 15/10/19 proc. 4613/1333 pfi/18-19 MS/CS/jg, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non si sono presentate ne hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

ammenda di € 900,00 a carico della società A.S.D. Aci Bonaccorsi;

l'inibizione di mesi nove a carico del Presidente deferito sig. Giannone Piero;

squalifica per due giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Aiello Marco, Bongiovanni Bugi Rosario, Buccheri Gianluca Maria, Calì Giuseppe Marco, Cascio Dario, Di Blasi Damiano Alfio, D'urso Cristiano e Gerbino Riccardo.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, rileva la responsabilità delle parti deferite mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva durante le gare della stagione sportiva 2017/2018 dei calciatori deferiti, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. Non senza ricordare che: *"La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000"* (C.F.A. 3^a sezione – C.U. n° 005 2016/2017).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

ammenda di € 300,00 a carico della società A.S.D. Aci Bonaccorsi;

l'inibizione di mesi due a carico del Presidente deferito sig. Giannone Piero;

ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti sigg. Aiello Marco, Bongiovanni Bugi Rosario, Buccheri Gianluca Maria, Calì Giuseppe Marco, Cascio Dario, Di Blasi Damiano Alfio, D'urso Cristiano e Gerbino Riccardo.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

Il relatore
Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 528/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta
Componente Avv. Francesco Giarrusso
Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. Pol. Umbertina;

sig. Fichera Giuseppe (Presidente all'epoca dei fatti della A.S.D. Pol. Umbertina);
 sigg. Andaloro Umberto, Conogenova Denis, Dagati Gabriele, Di Simone Gabriele,
 Montalbano Salvatore e Svezia Stefano, calciatori già tesserati per la società' deferita.
 Campionato Prima Categoria stagione sportiva 2017/2018.

Violazioni: Art.1 bis comma 1 previgente C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 6 N.O.I.F. e art. 6, comma 1 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 15/10/19 proc. 4631/1483 pfi/18-19 MS/CS/jg, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non si sono presentate ne hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

ammenda di € 900,00 a carico della società A.S.D. Pol. Umbertina;

l'inibizione di mesi nove a carico del Presidente deferito sig. Fichera Giuseppe;

squalifica per due giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Andaloro Umberto, Conogenova Denis, Dagati Gabriele, Di Simone Gabriele, Montalbano Salvatore e Svezia Stefano.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, rileva la responsabilità delle parti deferite mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva durante le gare della stagione sportiva 2017/2018 dei calciatori deferiti, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. Non senza ricordare che: *"La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000"* (C.F.A. 3^a sezione – C.U. n° 005 2016/2017).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

ammenda di € 200,00 a carico della società A.S.D. Pol. Umbertina;

l'inibizione di mesi due a carico del Presidente deferito sig. Fichera Giuseppe;

ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti sigg. Andaloro Umberto, Conogenova Denis, Dagati Gabriele, Di Simone Gabriele, Montalbano Salvatore e Svezia Stefano.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in

osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

Il relatore
Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 529/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta
Componente Avv. Francesco Giarrusso
Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. Capaci City;

sig. Riccobono Giusy (Presidente all'epoca dei fatti della A.S.D. Capaci City);

sigg. Ferrante Andrea, Martorana Gaetano e Mingoia Mirco, calciatori già tesserati per la società' deferita.

Campionato Terza Categoria stagione sportiva 2016/2017.

Violazioni: Art.1 bis comma 1 previgente C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 6 N.O.I.F. e art. 6, comma 1 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 18/10/19 proc. 4820/712 pfi/18-19 MS/CS/jg, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non si sono presentate ne hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

ammenda di € 600,00 a carico della società A.S.D. Capaci City;

l'inibizione di mesi sei a carico del Presidente deferito sig. Riccobono Giusy;

squalifica per due giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Ferrante Andrea, Martorana Gaetano e Mingoia Mirco.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, rileva la responsabilità delle parti deferite mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva durante le gare della stagione sportiva 2017/2018 dei calciatori deferiti, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. Non senza ricordare che: *“La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000” (C.F.A. 3ª sezione – C.U. n° 005 2016/2017).*

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

ammenda di € 100,00 a carico della società A.S.D. Capaci City;

l'inibizione di mese uno a carico del Presidente deferito sig. Riccobono Giusy;

ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti sigg. Ferrante Andrea, Martorana Gaetano e Mingoia Mirco.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

Il relatore
Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 530/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta
Componente Avv. Francesco Giarrusso
Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO A CARICO DI:

U.S.D. Atletico Catania;

sig. Seminara Carmelo Tiberio (Presidente all'epoca dei fatti della U.S.D. Atletico Catania);

sigg. Coco Giuseppe, Consoli Simon, Corona Michail, Di Carlo Salvatore, Di Giacomo Andrea, Di Mauro Andrea, Ferraro Corrado, Impellizzeri Johnny, Lo Turco Gianluca, Orifici Marco, Palazzolo Luigi, Platania Simone, Privitera Salvatore, Pulvirenti Andrea, Ravaci Umberto, Razenteardenghi Gabriel, Russo Gianluca, Santonocito Gianluca, Scuden Christian, Stancampiano Nicolò e Stefio Mirko, calciatori già tesserati per la società deferita.

Campionato Eccellenza stagione sportiva 2017/2018.

Violazioni: Art.1 bis comma 1 previgente C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 6 N.O.I.F. e art. 6, comma 1 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 21/10/19 proc. 4994/1484 pfi/18-19 MS/CS/jg, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non si sono presentate ne hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

ammenda di € 1.800,00 a carico della società U.S.D. Atletico Catania;

l'inibizione di mesi 18 a carico del Presidente deferito sig. Seminara Carmelo Tiberio ;

squalifica per due giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Coco Giuseppe, Consoli Simon, Corona Michail, Di Carlo Salvatore, Di Giacomo Andrea, Di Mauro Andrea, Ferraro Corrado, Impellizzeri Johnny, Lo Turco Gianluca, Orifici Marco, Palazzolo Luigi, Platania Simone, Privitera Salvatore, Pulvirenti Andrea, Ravaci Umberto, Razenteardenghi Gabriel, Russo Gianluca, Santonocito Gianluca, Scuden Christian, Stancampiano Nicolò e Stefio Mirko.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, rileva la responsabilità delle parti deferite mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva durante le gare della stagione sportiva 2017/2018 dei calciatori deferiti, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. Non senza ricordare che: "La

produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000" (C.F.A. 3^a sezione – C.U. n° 005 2016/2017).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

ammenda di € 650,00 a carico della società U.S.D. Atletico Catania;

l'inibizione di mesi quattro a carico del Presidente deferito sig. Seminara Carmelo Tiberio;
ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti sigg. Coco Giuseppe, Consoli Simon, Corona Michail, Di Carlo Salvatore, Di Giacomo Andrea, Di Mauro Andrea, Ferraro Corrado, Impellizzeri Johnny, Lo Turco Gianluca, Orifici Marco, Palazzolo Luigi, Platania Simone, Privitera Salvatore, Pulvirenti Andrea, Ravaci Umberto, Razenteardenghi Gabriel, Russo Gianluca, Santonocito Gianluca, Scuden Christian, Stancampiano Nicolò e Stefio Mirko.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

Il relatore
Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 26 novembre 2019

IL SEGRETARIO
Maria GATTO

IL PRESIDENTE
Santino LO PRESTI